



C) PROCEDURE PER IL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE COMUNALE O INTERCOMUNALE DI CUI AGLI ARTT.14/16 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N° 11, REDATTO CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE CONCERTATA

Nell'attuale procedimento di pianificazione concertata per la predisposizione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale di cui all'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2003, n. 11 e smi, si applicano le seguenti procedure:

- 1) Il/i Comune/i procedente in collaborazione con la Regione e la Provincia (qualora questa abbia partecipato alla copianificazione), redige il documento preliminare di cui all'art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e smi, e la relazione ambientale nonché l'elenco degli enti interessati all'adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le associazioni di categoria eventualmente interessate all'adozione del Piano e/o Programma. In tale documento preliminare vengono fissati gli obiettivi generali che il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale intende perseguire. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 deve essere acquisito oltre al parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica anche quello della Commissione Regionale per la VAS, la quale si avvale del supporto e dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti.
- 2) Una volta sottoscritto l'accordo di pianificazione concertata con allegati il documento preliminare ed il parere della Commissione Regionale per la VAS, l'Ente Locale competente per la predisposizione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale, provvede alla sua redazione e alla predisposizione del Rapporto Ambientale.
- 3) Il/i Comune/i provvede all'adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale munito del Rapporto Ambientale.
- 4) A seguito di detta adozione, il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il Rapporto Ambientale, sono inviati alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica. Il Piano e il Rapporto ambientale devono essere depositati, per le necessarie consultazioni presso le Amministrazioni Comunali interessate, presso le Amministrazioni Provinciali eventualmente coinvolte dal Piano e/o Programma e presso l'Amministrazione Regionale; dell'avvenuto deposito del Piano e/o Programma e del Rapporto Ambientale deve essere data notizia mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale. Il deposito deve durare almeno 30 giorni dalla pubblicazione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse e dalla scadenza del termine per la pubblicazione è riconosciuto un termine di 30 giorni perchè possano essere presentate

osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse. Qualora il Piano produca effetti significativi sull'ambiente di Regione finitima e/o di altro Stato membro CE, il Piano e il Rapporto Ambientale vengono trasmessi, così come previsto dall'art. 7 della Direttiva CE/42/2001, alla Regione finitima e/o all'altro Stato membro interessato per l'eventuale parere secondo quanto stabilito nel citato articolo.

- 5) Il Piano, il Rapporto Ambientale, le osservazioni e le controdeduzioni vengono sottoposte al parere della Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.) e della Commissione Regionale per la VAS.
- 6) Alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 partecipa, oltre ai rappresentanti ivi previsti, anche la Regione Veneto attraverso un proprio rappresentante munito del parere della Commissione Regionale per la VAS
- 7) Il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il Rapporto Ambientale, così come approvati in sede di conferenza dei servizi, sono trasmessi alla Giunta regionale per la ratifica nei termini fissati dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e smi. Dell'avvenuta ratifica viene garantita la più ampia informazione come previsto dall'art. 9 della Direttiva CE/42/2001.
- 8) Ai sensi, infine, dell'art. 10 della Direttiva CE/42/2001, il Piano di riassetto deve prevedere al suo interno le modalità di attuazione del monitoraggio tenendo presente che in ogni caso deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali significativi che derivano dall'attuazione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale.